

# Guida al DM 13/2026

a cura del dirigente scolastico Francesco Rovida, coordinatore della formazione EIP Italia

Per completare l'iter di ridefinizione dell'Esame conclusivo del secondo ciclo, rinominato "Esame di maturità", la Normativa prevedeva che dovessero essere completati i seguenti passaggi:

1. Indicazione delle **discipline oggetto della seconda prova**, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio
2. indicazione dell'**eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta** per specifici indirizzi di studio
3. indicazione delle **quattro discipline oggetto di colloquio**
4. definizione di **modalità organizzative per lo svolgimento del colloquio**

La presente *Guida* si propone come tentativo di rendere accessibili questi dati attraverso la lettura del DM 13/2026.

Si precisa che tale Decreto è *"in fase di registrazione presso gli Organi di controllo"*.

Scuola Strumento di Pace - E.I.P. Italia

**1. Indicazione delle discipline oggetto della seconda prova,  
nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio**

vedi allegati al DM 13/2026

<https://www.mim.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-13-del-29-gennaio-2026#:~:text=Decreto%20di%20individuazione%20delle%20discipline,presso%20gli%20Organi%20di%20controllo.>



Scuola Strumento di Pace - E.I.P. Italia

## **2. Indicazione dell'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio**

La terza prova scritta non è prevista per la generalità degli indirizzi, ma è riservata esclusivamente a specifiche tipologie di percorsi o contesti territoriali.

Ecco l'elenco degli indirizzi e delle situazioni che prevedono lo svolgimento di una terza prova scritta:

### **a. Percorsi EsaBac ed EsaBac Techno**

Si tratta dei percorsi finalizzati al rilascio del doppio diploma italiano e francese. La terza prova scritta si svolge per:

- Istituti presso i quali sono attivi i percorsi EsaBac (Licei).
- Istituti presso i quali sono attivi i percorsi EsaBac Techno (Istituti Tecnici).

Vedi DM 95/2013 e DM 614/2016

### **b. Scuole della Regione Autonoma Valle d'Aosta**

In questa regione è prevista una terza prova scritta di lingua francese che accerta la padronanza di tale lingua, nonché le capacità expressive, logico linguistiche e critiche del candidato.

### **c. Scuole della Provincia Autonoma di Bolzano**

In questa provincia la terza prova scritta è disciplinata da specifiche disposizioni provinciali. Nelle scuole in lingua tedesca, la prova riguarda l'italiano come seconda lingua (o viceversa per le scuole in lingua italiana).

In questo contesto territoriale, la Commissione può attribuire, per la prima prova scritta, fino ad un massimo di quindici punti; per la seconda prova scritta, fino ad un massimo di quindici punti; per la terza prova scritta, fino ad un massimo di dieci punti.

### **d. Scuole con lingua di insegnamento slovena (Friuli-Venezia Giulia)**

La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua slovena in relazione al corso di studi frequentato, nonché le capacità expressive, logico linguistiche e critiche del candidato.

La tracce della seconda prova scritta vengono tradotte in lingua slovena.

La terza prova scritta accetta la padronanza dell'italiano come seconda lingua (accertamento della competenza linguistico comunicativa, riferita alle abilità di comprensione del testo e produzione scritta).

In questo contesto territoriale, la Commissione può attribuire, per la prima prova scritta, fino ad un massimo di quindici punti; per la seconda prova scritta, fino ad un massimo di quindici punti; per la terza prova scritta, fino ad un massimo di dieci punti.

### **3. Indicazione delle quattro discipline oggetto di colloquio**

vedi allegati al DM 13/2026

<https://www.mim.gov.it/web/quest/-/decreto-ministeriale-n-13-del-29-gennaio-2026#:~:text=Decreto%20di%20individuazione%20delle%20discipline,presso%20gli%20Organi%20di%20controllo.>



Scuola Strumento di Pace - E.I.P. Italia

#### **4. Definizione di modalità organizzative per lo svolgimento del colloquio**

La ridefinizione delle modalità organizzative del colloquio viene descritta nell'articolo 2 del Decreto, del quale si propone un'analisi dettagliata, anche attraverso i diversi richiami normativi interni.

##### **Il colloquio è disciplinato dall'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62**

*9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.*

A questa citazione occorre aggiungere anche quanto prevista dall'articolo 17, comma 2bis: *L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove.*

Il DM 13/2026 non dettaglia il significato giuridico dello svolgimento “regolare” del Colloquio, al di là della presenza fisica in risposta alla convocazione, anche se l'indicazione di una serie specifica di fasi richiede che la Commissione abbia la possibilità di verificarne lo svolgimento.

Nella descrizione delle (possibili) fasi aggiungeremo indicazioni in merito.

## TABELLA DI SINTESI E CONFRONTO

Aspetto	DLgs 62/2017, art. 17, c. 9	DM 13/2026, art. 2
<b>Finalità generale del Colloquio</b>	Accertare il conseguimento del <b>profilo culturale, educativo e professionale (PECUP)</b> della studentessa o dello studente.	Idem
<b>Fase di avvio</b>	Non specifica una fase procedurale di avvio, limitandosi a dire che la commissione tiene conto delle informazioni nel Curriculum.	Definisce esplicitamente l'inizio: <b>breve riflessione del candidato</b> sul proprio percorso scolastico e personale, alla luce del Curriculum dello studente.
<b>Fase centrale</b>	Si svolge su <b>quattro discipline</b> per verificare l'acquisizione di contenuti e metodi, la capacità di raccordare conoscenze e argomentare in modo critico.	Conferma l'effettuazione di domande e approfondimenti sulle <b>quattro discipline</b> individuate dal decreto stesso, con gli stessi obiettivi di verifica (contenuti, metodi, raccordo, argomentazione).
<b>Formazione scuola-lavoro</b>	Il candidato <b>espone</b> , mediante breve relazione o elaborato multimediale, l'esperienza svolta.	Il candidato <b>analizza criticamente e correla</b> al percorso di studi e al PECUP le esperienze svolte, mediante relazione o lavoro multimediale.
<b>Educazione civica</b>	La commissione tiene conto delle competenze maturate come definite nel <b>curricolo d'istituto</b> e documentate dal consiglio di classe.	La verifica avviene con riferimento alla <b>L. 92/2019</b> , alle <b>Linee guida del 2024</b> (DM 183/2024) e al curricolo d'istituto.
<b>Discussione degli scritti</b>	<i>Non esplicitata.</i>	È prevista la <b>discussione degli elaborati</b> relativi alle prove scritte nell'ambito del colloquio.
<b>Curriculum dello Studente</b>	La commissione ne "tiene conto" ai fini dell'accertamento del profilo.	Diventa lo spunto per la <b>riflessione iniziale</b> del candidato e documenta azioni meritevoli per la valutazione dello sviluppo integrale della persona.
<b>Valutazione e Punteggio</b>	Concorre alla valutazione di conoscenze, abilità, competenze e maturazione personale.	Conferma i criteri di valutazione e specifica che la Commissione dispone di <b>20 punti</b> , da attribuire il giorno stesso del colloquio.

<b>Casistica disciplinare (Voto 6)</b>	<i>Non menzionata.</i>	Prevede la trattazione di un <b>elaborato critico</b> su cittadinanza attiva e solidale, se il voto di comportamento è pari a sei decimi.
<b>CLIL</b>	<i>Non menzionato.</i>	Prevede l'accertamento delle competenze nella disciplina veicolata in lingua straniera (DNL) se il docente è commissario interno.

**(Il colloquio) ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP).**

Il PECUP è un documento che costituisce la "bussola" della scuola del secondo ciclo, in quanto descrive ciò che una studentessa e uno studente dovrebbero sapere e saper fare alla fine del percorso di studi, indipendentemente dall'indirizzo scelto.

I riferimenti normativi si trovano nei seguenti atti:

**DLgs 226/2005**, *Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*

**DPR 88/2010**, *Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*

**DPR 89/2010**, *Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*

**DLgs 61/2017**, *Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*

A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel **Curriculum della studentessa e dello studente**.

Introdotto a partire dall'a.s. 2020/21 il *Curriculum* è un documento di riferimento importante per l'esame di Stato e per l'orientamento, che viene allegato al Diploma e deve essere rilasciato ai candidati sia interni sia esterni.

E' strutturato in tre parti che contengono informazioni sul percorso di studi frequentato, certificazioni conseguite (caricate dalla scuola) e indicazioni sulle attività extrascolastiche e competenze in ambito professionale, culturale e artistico, musicale, sportivo, di cittadinanza attiva e volontariato (inserite dagli studenti stessi, utilizzando le specifiche funzioni dall'E-portfolio).

L'accesso avviene tramite la Piattaforma UNICA:

<https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/il-tuo-percorso/curriculum>

**Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto.**

Se guardiamo la struttura dell'Esame di maturità dal versante delle discipline presenti nell'ordinamento scolastico possiamo fare le seguenti osservazioni.

**L'insieme delle discipline ordinamentali** concorre all'ammissione all'Esame di Stato, in quanto tra i requisiti di accesso al medesimo è previsto (DLgs 62/2017, art. 13):

- **frequenza** per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;

- **votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline** valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

**Le discipline verificate in sede di Esame di maturità sono però solo ed esclusivamente quattro:** due con prova scritta e orale e due con prova orale.

A queste si aggiunge la verifica delle competenze di educazione civica "come definite nel curricolo d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe" che costituiscono oggetto di un Insegnamento specifico.

**(Il colloquio) concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli - documentate nel Curriculum della studentessa e dello studente - in una prospettiva di sviluppo integrale della persona.**

Questi aspetti offrono l'orizzonte normativo della valutazione effettuata in sede di Esame di Stato: valutazione di conoscenze, abilità e competenze; maturazione, autonomia e responsabilità; impegno; responsabilità e impegno in azioni di particolare merito; sviluppo integrale.

Attualmente non è specificato se e con quale strumento normativo sarà prevista una “Griglia di valutazione” del colloquio. Ma il comma 4 dell’articolo 12 rimanda alla annuale Ordinanza Ministeriale la disposizione di “*modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari*”.

**La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.**

Questa affermazione generale (“tiene conto”) viene successivamente specificata chiarendo che nell’ambito del colloquio **dove avvenire una “verifica”** di tali competenze.

**Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di formazione scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l’elaborato hanno ad oggetto l’attività di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.**

Questa esposizione, che sembra non prevedere aspetti di discussione da parte della Commissione, viene successivamente dettagliata con un’importante specificazione per comprenderne obiettivi ed impostazione: si deve trattare di una *analisi critica* delle esperienze che consenta di metterle in relazione con il percorso di studi seguito e con il PECUP.

#### TABELLA SULLA (possibile) STRUTTURA DEL COLLOQUIO

<i>Il colloquio ha inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente.</i>	<p>Questa modalità di avvio è <b>obbligatoria</b>. Circa il <b>tempo</b> a disposizione per ciascuna delle fasi del colloquio, è compito della Commissione curare “<i>l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio</i>” che potrà essere comunicata con chiarezza allo studente.</p> <p><b>Nel caso in cui lo studente non presentasse la breve riflessione richiesta si potrebbe configurare una violazione del “regolare svolgimento” previsto dal DLgs 62/2017, art. 17, c. 2bis</b></p>
<i>Il colloquio prosegue con la proposta di domande e approfondimenti sulle quattro discipline di cui all’art. 1, co.1, lettera b), al fine di evidenziare il grado di responsabilità e maturità raggiunto dal candidato in ordine all’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline e alla capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite per</i>	<p>Dopo la fase di riflessione del candidato si passa a domande e approfondimenti sulle quattro discipline.</p> <p><b>Il significato in termini valutativi è</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- cogliere “<i>responsabilità e maturità</i>”</li><li>- in ordine all’<i>acquisizione dei contenuti e dei metodi disciplinari</i></li><li>- e alla <i>capacità di uso e raccordo delle conoscenze per argomentare in modo critico e personale</i></li></ul> <p>Nella gestione del tempo a disposizione, la</p>

<p><i>argomentare in maniera critica e personale.</i></p>	<p>Commissione deve valorizzare “soprattutto i nuclei tematici fondamentali e la dimensione pluridisciplinare e interdisciplinare”.  <b>Nel caso in cui lo studente si rifiutasse di rispondere alle domande si potrebbe configurare una violazione del “regolare svolgimento” previsto dal DLgs 62/2017, art. 17, c. 2bis</b></p>
<p><i>Nel corso del colloquio il candidato analizza criticamente e correla al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito delle attività di formazione scuola-lavoro, con riferimento al complesso del percorso effettuato.</i></p>	<p>L'esposizione delle attività di formazione scuola-lavoro deve essere predisposta in anticipo attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- breve relazione ovvero</li> <li>- lavoro multimediale</li> </ul> <p>Non si tratta di una mera esposizione narrativa, ma dovrebbe contenere (anche nei criteri di valutazione) elementi di analisi critica dell'esperienza, letta alla luce del percorso di studi e del PECUP.</p> <p>Questo passaggio avviene “nel corso del colloquio”, in una fase che dovrà essere indicata (anche in termini di durata) dalla Commissione nell'esercizio del suo compito di cura dell'equilibrata “articolazione e durata delle fasi del colloquio”.</p> <p><b>Nel caso in cui lo studente non presentasse la relazione o il lavoro multimediale richiesti si potrebbe configurare una violazione del “regolare svolgimento” previsto dal DLgs 62/2017, art. 17, c. 2bis</b></p>
<p><i>Inoltre, il colloquio verifica le competenze di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92 e alle linee guida di cui al decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, come definite nel curricolo d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.</i></p>	<p>Non è definito specificamente in cosa debba consistere questa verifica delle competenze, ma la lettura del Decreto fa comprendere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si tratta di una operazione di <b>verifica</b> (domande? approfondimenti? presentazione personale di esperienze o relazioni?)</li> <li>- deve avere come oggetto le dodici competenze riferite ai tre nuclei concettuali (Costituzione; Sviluppo economico e sostenibilità; Cittadinanza digitale);</li> <li>- deve essere esplicitamente riferita al Curricolo di Istituto e al Documento del Consiglio di classe.</li> </ul> <p>Appare chiaro, dal combinato disposto dell'impostazione interdisciplinare dell'Educazione civica e dalla limitazione a quattro discipline del colloquio, che non dovrebbero essere previsti specifici quesiti relativi a contenuti ed esperienze riferibili al percorso di Educazione civica e sviluppati in un ambito disciplinare non previsto in sede di Esame, <b>a meno che sia lo stesso studente a riferirsi ad essi</b>.</p> <p>In ogni caso, emerge chiaramente il ruolo della Commissione che “cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali e la dimensione pluridisciplinare e interdisciplinare”.</p>

<p><i>Infine, nell'ambito del colloquio, viene effettuata la <b>discussione degli elaborati relativi alle prove scritte</b>.</i></p>	<p>La discussione delle prove scritte, con eventuali e possibili domande e proposte di chiarimento, avviene “nell’ambito del colloquio” (e non necessariamente al termine, pur essendo presente l’avverbio “infine”), secondo tempi e modalità definiti dalla Commissione che cura “l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio”.</p>
<p><i>Nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una <b>valutazione del comportamento pari a sei decimi</b>, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione di un <b>elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale</b>, assegnato dal consiglio di classe.</i></p>	<p>Si tratta di una casistica inserita nel DLgs 62/2017 dalla Legge 150/2024. In questi casi sarà cura del Consiglio di classe indicare alla Commissione l’elaborato assegnato a tali studenti. Si parla di “trattazione”, che prelude ad una dimensione più volta al versante della presentazione che della discussione e potrebbe rientrare, almeno per alcuni aspetti e senza sostituirla, nella verifica delle competenze di educazione civica. <b>Nel caso in cui lo studente non presentasse l’elaborato critico assegnato si potrebbe configurare una violazione del “regolare svolgimento” previsto dal DLgs 62/2017, art. 17, c. 2bis</b></p>
<p><i>Nell’ambito del colloquio possono essere accertate le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la <b>metodologia CLIL</b>, qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di commissario interno.</i></p>	<p><b>ATTENZIONE</b> La verifica di fattibilità di questo “accertamento” appare, con una interpretazione letterale, correlata al docente commissario interno e non alla disciplina. Facciamo un esempio, in linea del tutto teorica. Al Liceo classico la disciplina non linguistica veicolata con metodologia CLIL indicata nel Documento del Consiglio di classe è FISICA. I Commissari interni indicati dal DM 13/2026 sono quelli di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA e MATEMATICA. Il docente di MATEMATICA insegna anche nella medesima classe FISICA (classe di concorso A27), cioè quella veicolata in lingua straniera con metodologia CLIL. <b>In questo caso si può effettuare l'accertamento delle conoscenze e competenze anche di FISICA?</b> <b>Non sarebbe una contraddizione rispetto a tutto l'impianto del nuovo Esame?</b> Diverso e più semplice il caso in cui la disciplina veicolata in lingua straniera con metodologia CLIL corrisponda a quella prevista per il Colloquio, come nel caso di SCIENZE UMANE nel Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale. <b>Si ritiene che l'affermazione relativa all'accertamento delle conoscenze e competenze della disciplina veicolata con la metodologia CLIL non possa essere interpretata se non in modo coerente con quanto previsto in precedenza, cioè con il fatto che il colloquio avviene su quattro discipline.</b> <b>Apparirebbe illogico prevedere, solo in sporadici casi, una quinta disciplina.</b></p>

**Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.**

*Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.*

*La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predisponde una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.*


Quindi:

candidati con <b>disabilità</b>	<p>Il Consiglio di classe deve stabilire se il Colloquio è previsto come tipologia di prova e se ha valore equipollente.</p> <p>La Commissione, sulla base della documentazione fornita, predisponde <b>eventualmente</b> una prova di colloquio differenziata, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste.</p> <p>La prova potrà avere una durata differenziata rispetto a quanto previsto per gli altri candidati.</p> <p>Tale prova può avere valore equipollente o meno, sulla base delle indicazioni del Consiglio di classe.</p> <p>Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione/valutazione del Colloquio, la Commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.</p>
candidati con <b>DSA</b>	<p>La Commissione, considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, <b>tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive</b> adeguatamente certificate e, in particolare, le <b>modalità didattiche e le forme di valutazione</b> individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.</p> <p>Quindi, dall'analisi del PDP, pur senza prevedere prove di carattere differenziato, la Commissione dovrà esplicitare nella gestione delle fasi del Colloquio e nella sua valutazione, il modo con il quale ha tenuto <i>"in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive"</i>.</p> <p>Caso specifico: per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la Commissione, nel caso</p>

	in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.
--	--

**La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente.**

**Nella conduzione del colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.**



Scuola Strumento di Pace - E.I.P. Italia

L'analisi evidenzia un **cambiamento strutturale significativo**, segnando un passaggio da un colloquio basato su uno spunto iniziale interdisciplinare (2025) a uno strutturato su discipline specifiche predeterminate (2026).

## 1. Avvio: materiale a scelta della Commissione vs riflessione personale

La differenza più immediata riguarda la fase di apertura dell'esame orale.

- **Secondo la OM 67/2025**, il colloquio prendeva avvio dall'analisi di un **materiale scelto dalla commissione** (testo, documento, esperienza, progetto o problema). Tale materiale, predisposto e assegnato all'inizio di ogni giornata di colloquio, era finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline.
- **Secondo il DM 13/2026**, il colloquio inizia con una **breve riflessione del candidato** sul proprio percorso scolastico e personale. Questa riflessione deve essere condotta anche alla luce delle informazioni contenute nel *Curriculum della studentessa e dello studente*.

## 2. Fase centrale: approccio interdisciplinare vs disciplinarità specifica

- **Secondo la OM 67/2025 (approccio interdisciplinare)** era previsto che la Commissione curasse in particolare il coinvolgimento delle diverse discipline, valorizzando i "nuclei tematici fondamentali" ed evitando una rigida distinzione tra le materie. L'obiettivo era la conduzione di un colloquio dialogato pluri e interdisciplinare a partire dal materiale assegnato. Inoltre, ciascun commissario poteva condurre l'esame in *tutte* le discipline per le quali avesse titolo.
- **Secondo il DM 13/2026 (disciplinarità specifica)** il colloquio prevede domande e approfondimenti su **quattro discipline specifiche**. Queste quattro discipline sono individuate annualmente dal Ministero insieme alle materie della seconda prova. O meglio: ne vengono individuate due in aggiunta a quelle delle prove scritte per un totale di quattro. L'obiettivo dichiarato è verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline. La Commissione deve curare il coinvolgimento delle diverse discipline, valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali e la dimensione pluridisciplinare e interdisciplinare (ma solo delle quattro discipline di Esame).

Mentre il modello precedente mirava alla fluidità dei collegamenti e alla capacità di unire i saperi senza "compartimenti stagni", il nuovo Esame di maturità introduce una struttura più rigida, vincolando il colloquio a quattro materie specifiche indicate nel decreto annuale.